

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"A SOSTEGNO DEL TUO QUARTIERE"

ISTITUZIONE E SCOPI

articolo 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale **"A SOSTEGNO DEL TUO QUARTIERE"**,

con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Via Giuseppe Maccherone 37 in Catania (CT), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei

principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o connesse, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale verso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- Organizzare e gestire la distribuzione di derrate alimentari, pasti caldi, distribuire capi di vestiario e tutta quell'attività di beneficenza rivolta alle persone indigenti e/o bisognose.
- Promuovere, organizzare e gestire in proprio o con la collaborazione di terzi, attività ricreative di animazione, tornei di qualsiasi disciplina sportiva al fine degli obiettivi dell'associazione, eventi artistici, manifestazioni spettacolo,.

feste ed incontri, serate in discoteca, concerti e attività musicali in genere, ai fini di raccolta fondi di beneficenza e destinare ai soggetti meno ambienti.

3. Operare con finalità della solidarietà nei settori dell'assistenza sociale della beneficenza e redistribuzione di alimenti.

4. La rappresentanza sindacale degli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione propone di:

1. Aprire sedi secondarie in Italia ed all'estero;
2. Deliberare l'adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità a condizione che gli stessi non abbiano statuti in contrasto con questo e con la legge quadro del volontariato 266/91;
3. Aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del consiglio Direttivo sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
4. Stipulare accordi e convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati con le modalità e limiti previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 22/04;
5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio di Catania.

articolo 3) Sano compiti dell'Associazione:

organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, creativo e del tempo libero;

gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre

associazioni o terzi in genere, nonchè trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre,

compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali,

ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando

ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non

esauritivo:

Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-

laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli

teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e

artistico. letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio

di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi

organizzati, gite ed escursioni culturali).

sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline de: teatro,

della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e

soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di

carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla **vita della**

unità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, **E apolitica, apartitica, anti razzista e laica.**

Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della

solidarietà nei rapporti umani, nonchè alla pratica e alla difesa delle libertà civili;

individuali e collettive;

- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
 - avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
 - organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
 - promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
 - istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.
- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati a seconda delle necessità e disponibilità.

Scambi internazionali;

Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale

laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre

Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari

a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli

scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati e pubblici

Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.

Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari

al sostentamento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche

livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio

ni, concorsi, incontri, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non, della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.

ssociazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso per la presentazione di un progetto.

al fine di favorire l'associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

incamento ad Enti, istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione;

ci di varia natura, specializzate a Art. 32 D.lgs 117/2017 Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i

a pubblici che priva soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti a scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare

La quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti a scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare

La quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti a scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare

La quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti a scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare

La quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti a scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare

La quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti a scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare

La quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti a scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. Attuare

ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi
precedono. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne
rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo
dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri eventuali ed eccezionali preclusi
limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione
sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private **senza** scopo di lucro o economico.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

-per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal
-per esclusione;
-per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
-per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi

dell'Associazione. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda
ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato

articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a

meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30
giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per
dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Sod. Nel caso di domande di ammissione a Socio presen-
te da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né
di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR). I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

Art. 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio direttivo o alla
esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto

E alle deliberazioni degli Organi Sociali.

l'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda
parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contra il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associate presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari non sono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti

limitati alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,

Socio preso consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contra il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

E le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b. volontari

c. onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche in un numero di tre nel caso di altre aps.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 10% del totale.

Art.6) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività dalle quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

9. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

10. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

11. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi

Art. 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni

c) prelievi dagli Organi Sociali

d) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

e) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro

f) il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua

condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita

associativa;

Ordinaria. L'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare, in qualunque modo, arretrando danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 10) Nel rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la

attività da: natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dgs 117_17. Il patrimonio

associativo è indivisibile ed è costituito:

1) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

2) contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti

3) attività organizzate dall'Associazione;

4) eventuali fondi di riserva.

Art. 11) È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché

5) fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art. 148 del TUIR). Le

somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni

registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono ele

nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi); ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

1 fondo comune., costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti bene

acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione ne

all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita dell'associazione; a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione

debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni a

termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approv

dell'assemblea dei soci entro 4 mesi

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti **gli** associati assieme la convocazione dell'Assemb

ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

i documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate.

- l'Assemblea dei soci;

- l'Organo di amministrazione;

- il Presidente;

8 del TUIR). Le

Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

Organo di Controllo (organo facoltativo).

zione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. (NOTA: Se non specificato diversamente hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Tale periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato). Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

(NOTA: Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500).

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E'

redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve

appresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è corrisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4

mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale

del settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso,

essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in

modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del

D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali redditi, proventi, entrate comunque

ottenute, per lo svolgimento dell'attività statutaria

nell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il attivo del rendiconto dovrà, essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali

zione ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO

INTER

e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa
utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'

14 del D. Lgs. 117/2.017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13) Sono Organi dell'Associazione:

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e
scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in s
convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tr
dei presenti. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dall'organo di Amministrazione almeno una volta l'a
l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre
membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza
entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da
recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà
soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,
l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 3
dall'orario di convocazione.

l'Associazione stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
si e modi previsti dall'Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;

approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale

Organo:

è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale residua attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residua avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art. 148



del T.O.R.

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

e o scissione e Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

li associati, in sezione CONSIGLIO DIRETTIVO

avorevole dei tre Articolo 20) L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7,

una volta l'anno eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per

tre anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico,

d in assenza di l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di

amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo.

a da a nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione,

za di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in

no la metà de nito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

rchè adottata all'unanimità.

rsi almeno 30 r deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
anti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto

Dall'art. 9 del D. lgs. 117/2017.

Art. 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovessero venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione ragionevole dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da lui svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e dal presidente l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente compete la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanentemente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino
scadere dell'intero Organo.

Uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predispone bilancio o rendiconto;

delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; delibera

l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

Assemblea dei soci

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in

assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 1 giorno prima della

riunione. in difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se

risultano presenti tutti i consiglieri.

24) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo

comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per

conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra

contrattuale dell'associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

25) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il

favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro

Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto

previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 27) Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 22) Il revisore dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 23) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trova applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei

rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus;

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Se l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle che esse direttamente connesse; di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha inoltre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività proprie e di quelle da esse direttamente connesse di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

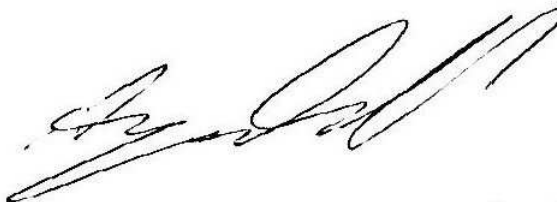
Letto, confermato e sottoscritto in Catania (CT)

n. 10 1.05.2024

segretario Tumello Angelo

presidente Nicosia Antonella

vice Giarrusso Nella


Antonio Nicosia
Giarrusso Nella

